

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994

Art. 2 – Norma transitoria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Considerato quanto segue:

1. a seguito della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti fissi è opportuno intervenire nella normativa regionale per prevedere che la realizzazione di tali manufatti sia soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio che disciplinano l’attività edilizia;
2. al fine di garantire un’omogenea applicazione della disciplina degli appostamenti fissi è necessario prevedere le caratteristiche tipologiche degli eventuali manufatti realizzati dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso;
3. è prevista una norma transitoria al fine di garantire ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso alla data di entrata in vigore della presente legge di adeguarsi alla nuova disciplina.

Approva la presente legge

Art 1

Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994

1. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”) è sostituito dal seguente:

“6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in via esclusiva in un determinato sito, in conformità al decreto del Presidente della Giunta regionale 26

luglio 2011, n. 33/R. (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).”.

2. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso è soggetta alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia ed è consentita, nel rispetto delle disposizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica comunale, a condizione che:

- a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona;
- c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
- d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.”.

3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“6 ter. I manufatti di cui al comma 6 bis che non rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 sono sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA).”.

Art. 2

Norma transitoria

1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014.